

(Avvertenza: testo emendato dalla redazione; “Gazzetta ufficiale” no. 10 del 30.01.1997, no. 107 del 19.10.2007 e no. 94 del 22.07.2013, nelle quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore)

LEGGE SULL’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE PRESCOLARE

I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 1

(1) La presente Legge disciplina l’educazione e l’istruzione prescolare e la cura dei bambini in tenera età ed età prescolare (in seguito: educazione prescolare), quale parte integrante del sistema di educazione e istruzione e tutela dell’infanzia.

(2) L’educazione prescolare comprende i programmi di educazione, istruzione, assistenza sanitaria, alimentazione e assistenza sociale attuati nei giardini d’infanzia conformemente alla presente Legge.

(3) I giardini d’infanzia sono istituzioni pubbliche che svolgono l’attività di educazione prescolare come servizio pubblico.

(4) Le espressioni usate nella presente Legge in forma maschile sono da considerare neutrali e si riferiscono a persone di sesso maschile e femminile.

... (omissis) ...

Articolo 2

Le regioni, la Città di Zagabria, le città e i comuni (in seguito: unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) hanno il diritto e l’obbligo di decidere in merito agli interessi e alle esigenze dei cittadini del proprio territorio di organizzare e attuare programmi di educazione prescolare e, a tale scopo, di fondare giardini d’infanzia.

Articolo 3

(1) L’educazione prescolare è organizzata e attuata per i bambini dall’età minima di 6 mesi all’età scolare.

(2) L’educazione prescolare si realizza in conformità alle peculiarità ed esigenze di sviluppo dei bambini, nonché ai bisogni sociali, culturali, religiosi e di altre esigenze delle famiglie.

... (omissis) ...

Articolo 5

L’educazione prescolare dei bambini appartenenti alle minoranze nazionali si attua in conformità alla presente Legge e alle prescrizioni che disciplinano i diritti degli appartenenti alle minoranze nazionali.

Articolo 6

L’educazione prescolare si realizza sulla base dello Standard pedagogico nazionale d’educazione e istruzione prescolare approvato dal Parlamento della Croazia su proposta del Governo della Repubblica di Croazia.

Lo Standard pedagogico nazionale d’educazione e istruzione definisce:

1. i criteri nel numero dei bambini nei gruppi educativi,
2. la strutturazione dei programmi riguardo durata e finalità,
3. i criteri sul numero di educatori, collaboratori professionali e altri operatori del giardino d’infanzia,
4. i criteri per il finanziamento dei programmi dei giardini d’infanzia,



5. le condizioni di lavoro materiali e finanziarie,
6. l'educazione e istruzione prescolare dei bambini con esigenze particolari (bambini con disturbi nello sviluppo e bambini dotati),
7. l'educazione e istruzione prescolare dei cittadini croati all'estero,
8. l'educazione e istruzione elementare dei bambini appartenenti alle minoranze nazionali,
9. il programma di avviamento alla scuola.

II. FONDAZIONE E AVVIO DELL'ATTIVITÀ DEL GIARDINO D'INFANZIA

1. Fondazione del giardino d'infanzia

Articolo 7

(1) Possono fondare il giardino d'infanzia:

1. la Repubblica di Croazia,
2. le unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale),
3. le comunità religiose,
4. altre persone giuridiche e fisiche.

(2) Possono fondare il giardino d'infanzia in comune le unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) e persone fisiche e giuridiche.

(3) La Repubblica di Croazia istituisce il giardino d'infanzia mediante legge o ordinanza del Governo della Repubblica di Croazia o con decreto del ministero competente per l'educazione.

Articolo 8

L'atto di fondazione del giardino d'infanzia contiene le disposizioni prescritte dalla Legge sulle istituzioni e quelle:

- sul programma di lavoro del giardino d'infanzia e le modalità e condizioni per realizzarlo,
- sugli educatori e i collaboratori professionali,
- sulle condizioni e modalità per l'assicurazione di ambienti e attrezzature adeguate,
- sulle competenze del direttore del giardino d'infanzia.

Articolo 9

(1) L'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), comunità religiosa e persona fisica e giuridica che fonda un giardino d'infanzia, è in dovere di trasmettere l'atto di fondazione al competente ministero per valutarne la conformità alla legge.

(2) Il rilascio della delibera sulla conformità dell'atto di fondazione alla legge e la conseguente procedura sono attuati conformemente alla Legge sulle istituzioni.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

5. Piano di sviluppo e rete dei giardini d'infanzia

Articolo 14

(1) L'organo di rappresentanza dell'unità dell'autogoverno locale e della Città di Zagabria emana il piano della rete dei giardini d'infanzia sul proprio territorio.

(2) L'organo di rappresentanza della regione, in base ai piani di cui al comma 1 del presente articolo, conferma lo sviluppo della rete dei giardini d'infanzia sul proprio territorio.

(3) Nella rete dei giardini d'infanzia si stabiliscono i giardini d'infanzia e le altre persone giuridiche che svolgono attività di educazione prescolare sul territorio al quale la rete si riferisce, comprese tutte le strutture in cui i programmi sono attuati.

(4) La rete dei giardini d'infanzia deve soddisfare le esigenze di accessibilità e assetto razionale dei giardini d'infanzia e dei programmi per i bambini in età prescolare in conformità alle loro esigenze e abilità.



III. CURRICULUM FORMATIVO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE PRESCOLARE E PROGRAMMI DEL GIARDINO D'INFANZIA

... (omissis) ...

Articolo 15a

(1) Nell'ambito del giardino d'infanzia si realizzano:

-programmi ordinari di tutela, educazione, istruzione, tutela sanitaria, alimentazione e tutela sociale dei bambini in tenera età ed età prescolare adeguati alle loro esigenze evolutive e alle loro capacità e possibilità,

-programmi per bambini in età prescolare con problemi di sviluppo,

-programmi per bambini in età prescolare dotati,

-programmi nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali,

-programmi di avviamento alla scuola elementare,

-programmi d'insegnamento precoce delle lingue straniere e programmi integrativi di carattere artistico, culturale, religioso e sportivo.

(2) Secondo le esigenze dei bambini e delle richieste dei genitori, il giardino d'infanzia può espletare anche altri programmi in conformità alle disposizioni dello Standard pedagogico nazionale dell'educazione e istruzione prescolare.

(3) Per i programmi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il consenso è dato dal ministero competente per l'istruzione.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

IX. FINANZIAMENTO DEL GIARDINO D'INFANZIA

Articolo 48

(1) Il fondatore del giardino d'infanzia è in dovere di assicurare i mezzi per l'istituzione e il funzionamento dello stesso.

(2) Il giardino d'infanzia assicura proventi anche mediante la vendita di servizi sul mercato e da altre fonti, in conformità alla legge.

(3) Se due o più fondatori istituiscono in comune un giardino d'infanzia, i mezzi di cui al comma 1 del presente articolo sono assicurati dai fondatori in conformità all'atto di fondazione.

(4) Il giardino d'infanzia, fondato dall'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), esercita le prestazioni previo pagamento da parte dei genitori, in conformità ai criteri sanciti dall'organo di rappresentanza della data unità d'autogoverno, ad eccezione dei programmi di avviamento alla scuola elementare che sono completamente gratuiti.

... (omissis) ...

Articolo 49

(1) I criteri per garantire i mezzi per il soddisfacimento delle necessità pubbliche nella sfera dell'educazione prescolare sul territorio dell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) sono stabiliti dall'organo di rappresentanza della regione e rispettivamente della Città di Zagabria.

(2) Le unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) sono in dovere di accantonare per l'educazione prescolare una quantità di mezzi pari almeno a quella prevista dai criteri fissati dall'organo di rappresentanza della regione e della Città di Zagabria.

(3) In merito all'usufrutto dei mezzi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decide l'unità dell'autogoverno locale territoriale (regionale) che ha assicurato i mezzi nell'ambito del proprio bilancio, conformemente ai criteri fissati dall'organo di rappresentanza della regione e della Città di Zagabria.

Articolo 50



(1) Parte dei mezzi per i programmi delle necessità pubbliche nella sfera dell'educazione prescolare sono assicurati nell'ambito del bilancio statale.

(2) Si considerano necessità pubbliche ai sensi del comma 1 del presente articolo i programmi dell'educazione e istruzione:

- per i bambini con problemi di sviluppo e i bambini dotati,
- i programmi per i bambini di età prescolare dei cittadini croati all'estero,
- i programmi per i bambini di età prescolare appartenenti alle minoranze nazionali,
- il programma di avviamento alla scuola dell'obbligo.

(3) Le modalità di usufrutto dei mezzi dal bilancio statale e i criteri di cofinanziamento di singoli programmi di cui al comma 2 del presente articolo sono prescritte dal ministro competente per l'istruzione.

... (omissis) ...

XIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 53

(1) Lo Standard pedagogico nazionale per l'educazione e l'istruzione prescolare di cui all'articolo 6 della presente Legge, è emanato dal Parlamento croato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

